

INFORMATIVA AGENTI CONTABILI

Il regolamento comunale che ha istituito l'imposta di soggiorno ha stabilito che il gestore di una struttura ricettiva è tenuto a:

1. **presentare** al Comune la cosiddetta **dichiarazione periodica** ossia a *'comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti'* (ciò viene effettuato utilizzando l'apposito programma informatico di gestione dell'imposta di soggiorno "Stay Tour");
2. *'riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia)'*;
3. **effettuare 'il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare' al Comune.**

La Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n. 22/2016 ha stabilito il seguente principio di diritto:

"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta",

Con la presente si ricorda pertanto che, in quanto agente contabile, **il gestore di una struttura ricettiva** (ossia il soggetto titolare della stessa o il legale rappresentante della ditta, qualora si tratti di struttura gestita in forma di impresa) **dovrà depositare entro il 30 gennaio 2019 tale conto giudiziale, nel seguito indicato 'conto di gestione Mod. 21'**, riguardante il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

Il citato 'conto di gestione Mod. 21', che il programma informatico di gestione dell'imposta di soggiorno "Stay Tour" genera in automatico (se sono state compilate le dichiarazioni periodiche), potrà essere stampato¹ accedendo alla sezione dichiarazioni, cliccando in alto a destra su *"stampa il conto di gestione Mod. 21"* (si veda l'esempio di seguito riportato) e *selezionando poi "conto di gestione anno 2018"*

HOTEL DI PROVA		Stampa il conto di gestione Mod. 21 		
Anno	Rata	Crea dichiarazione		
2018	3 Lug.-Set.	Ospiti	Pernottamenti	Importo
2018/4 Ott.-Dic.		0	0	0,00
2018/3 Lug.-Set.		0	0	0,00
2018/2 Apr.-Giu.		0	0	0,00

¹ Per coloro che sceglieranno di utilizzare la firma digitale, si ricorda che è necessario generare il file in formato PDF/A

Il citato 'conto di gestione Mod. 21', correttamente compilato in ogni sua parte² e sottoscritto dal gestore (ossia il soggetto titolare della struttura ricettiva o il legale rappresentante della ditta, qualora si tratti di struttura gestita in forma di impresa), dovrà essere presentato scegliendo tra una delle seguenti modalità:

- o in forma cartacea con firma autografa, direttamente al Comune o all'Unione Montana Feltrina (Ufficio Turistico);
- o sotto forma di scansione dell'originale in forma cartacea con firma autografa, unitamente alla fotocopia di documento di identità in corso di validità, direttamente alla pec arsie.bl@cert.ip-veneto.net (da utilizzare solo spedendo da casella PEC);
- o come file PDF/A sottoscritto con firma digitale, direttamente alla pec arsie.bl@cert.ip-veneto.net (da utilizzare solo spedendo da casella PEC).

Si evidenzia che qualora la struttura ricettiva, nel corso dell'anno, non abbia avuto "maneggio di denaro pubblico", ossia non abbia registrato incassi da parte degli ospiti per l'imposta di soggiorno e non abbia effettuato riversamenti al Comune, il gestore è comunque qualificato come "agente contabile" ed è quindi tenuto alla presentazione del 'conto di gestione Mod. 21', ovviamente senza indicare alcun importo.

Si porta a conoscenza infine che il Comune sarà poi tenuto per legge ad inoltrare i 'conti di gestione Mod. 21' alla Sezione Regionale della Corte dei Conti; è inoltre tenuto a segnalare alla stessa la mancata o irregolare presentazione dei 'conti di gestione Mod. 21'. A tale proposito si fa presente che il gestore di una struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, può incorrere nella responsabilità di cui all'art. 314 del codice penale (peculato) in caso di omesso versamento al Comune di somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. Per quanto riguarda le sanzioni tributarie e amministrative applicabili in quest'ultimo caso e in altri eventuali si rimanda al regolamento comunale.

² si controlla, a riguardo, che l'anagrafica della struttura ricettiva sia correttamente inserita e completa nel programma "Stay Tour"